



## COMUNE DI RIVA DEL GARDA

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 165** **DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**RAZIONALIZZAZIONE TARIFFE APPLICATE AI DOCUMENTI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE E SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA**

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di giugno (22-06-2021), alle ore 11:30 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

#### **Risultano presenti i signori:**

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
SALIZZONI SILVIO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 552 dell'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

Relazione.

La disciplina in materia di diritti di segreteria comunali è regolata dalla Legge 8 giugno 1962 n. 604, e successive modificazioni, che ne determina la misura nelle vecchie 1.000 Lire (0,52 €) e 10.000 Lire (5,16 €) e nella relativa riduzione alla metà, quindi 500 Lire (0,26 €) e 5.000 Lire (2,58 €).

Il rilascio dei documenti soggetti a tale normativa attualmente si compie prevalentemente tramite il front office degli uffici del Comune.

L'attività di incasso di tali diritti comporta un notevole dispendio di tempo da parte sia degli operatori sia da parte dei cittadini/utenti trattandosi di somme di piccolo importo spesso frazionati in centesimi che impongono la gestione dei resti e l'allungamento dei tempi di attesa dell'utenza.

La gestione dell'attività di riscossione tramite il front – office, comporta inoltre un notevole dispendio di tempo da parte dei dipendenti per assolvere agli obblighi correlati al maneggio di denaro pubblico (rendicontazione, versamento in tesoreria, dichiarazione annuale tramite il modello 21 da trasmettere alla Corte dei Conti, registrazioni contabili nella procedura di contabilità) attività il cui costo non può essere giustificato con introiti esigui.

L'art. 2 comma 15 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa...” che dispone che i Comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'Ente.

Il Comune di Riva del Garda non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

L'art. 10 comma 2 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa...”, convertito in legge, che prevede che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune.

L'art. 13-quater del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria...”, convertito in legge, che prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, la sospensione del conio da parte dell'Italia di monete di valore pari a un centesimo e due centesimi di euro ed autorizza tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi ad arrotondare, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino, qualunque importo da riscuotere in contanti.

Il Comune di Riva del Garda è interessato al processo di modernizzazione e semplificazione della Pubblica Amministrazione e al conseguente processo di miglioramento del servizio al cittadino nel rispetto del principio di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

La soppressione dei diritti di segreteria e la razionalizzazione delle tariffe sui documenti di anagrafe e stato civile consente di incentivare l'utilizzo dei servizi on-line ed il miglioramento dell'attività degli uffici, sulla base delle seguenti motivazioni:

- l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria rappresenta un ostacolo e un disincentivo all'utilizzo di modalità telematiche da parte dei cittadini;
- l'introduzione delle nuove modalità di pagamento tramite il sistema PagoPa comporta per gli utenti un aggravio di adempimenti ed un incremento di costi legati alle commissioni sui pagamenti informatici che, nel caso dei diritti di segreteria di € 0,26 e di € 0,52, risultano superiori rispetto a quanto dovuto;
- gli incassi a titolo di diritti di segreteria su atti e certificati registrati negli ultimi 3 esercizi risultano inferiori ai mille euro annui ed anche la ridefinizione delle tariffe sui documenti di anagrafe e stato civile non comporterebbe una riduzione significativa sulle entrate dell'amministrazione comunale;
- il dispendio di tempo nella gestione dell'attività di riscossione tramite il front – office, per assolvere agli obblighi correlati al maneggio di denaro pubblico (rendicontazione, versamento in tesoreria, dichiarazione annuale trasmettere alla Corte dei Conti, registrazioni contabili nella procedura di contabilità) si rileva eccessivamente oneroso rispetto all'entità degli introiti;
- la razionalizzazione delle tariffe dei documenti di anagrafe e stato civile consente una migliore e più veloce attività di riscossione, contabilizzazione e gestione degli importi incassati, anche a seguito delle minori problematiche nella gestione dei resti ai cittadini ed alla minore necessità di giacenze di monete da parte degli agenti della riscossione.

Si ritiene pertanto utile ed opportuno semplificare le procedure di riscossione ed incentivare l'utilizzo del canale telematico per le richieste di certificazione anagrafica, prevedendo la soppressione dei diritti di segreteria ed alla razionalizzazione delle tariffe dei documenti di anagrafe e stato civile.

Nell'allegato A sono riportati i diritti di segreteria in argomento e le tariffe applicate ai documenti di anagrafe e stato civile, nelle varie voci utilizzate dagli uffici.

Nell'allegato B viene riportata la proposte di soppressione per i diritti di segreteria pari ad € 0,26 e € 0,52 ed alla razionalizzazione ed arrotondamento delle tariffe sui documenti di anagrafe e stato civile (Carte d'identità e loro duplicati).

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco Cristina Santi, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Vista la Legge 8 giugno 1962 n. 604 "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali " e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare il Titolo III Capo II Diritti di segreteria e la Tabella D.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare la Tabella B.

Vista la Legge 29 dicembre 1990 n. 405 Legge finanziaria 1991 art. 7 comma 5 esenzione dall'imposta di bollo dei certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive.

Visto l'art. 2 comma 15 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa...".

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999 n. 43 "Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 19.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 2000 "Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici".

Visto il Decreto 16 febbraio 2007 il Ministero dell'Economia e delle Finanze "Determinazione dell'importo relativo al corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta di identità elettronica".

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 11 - articolo 10 "Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria".

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 maggio 2016 "Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43" in particolare articolo 1.

Visto il Decreto-Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" articolo 13-quater "Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi".

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito del Sindaco - SANTI CRISTINA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

## DELIBERA

1. prendere atto della ricognizione dello stato attuale delle tariffe, dei diritti fissi e di segreteria, i rimborsi spese, applicati dall'Ufficio Anagrafe e Stato Civile come da tabella Allegato A), che forma parte integrante della presente deliberazione;
2. sopprimere e rideterminare, con effetto dalla data di esecutività del presente provvedimento, i diritti di segreteria e le tariffe applicate ai documenti di anagrafe e stato civile come riportati nella tabella Allegato B) che forma parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., al fine di consentire la soppressione dei diritti di segreteria e la rideterminazione delle tariffe di cui al punto 2.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 2

PF

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Cristina Santi

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**  
Anna Cattoi

---

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.